

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 01342/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2026, proposto da Speikboden s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero del turismo, in persona del legale Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Paganella Servizi società consortile a responsabilità limitata e Tofana s.r.l., non costituite in giudizio;

Mottolino s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Sica e Matteo Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

1. del decreto del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 264763 del 20.11.2025 con cui è stata pubblicata la prima graduatoria riguardante i soggetti ammessi;
2. del decreto del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 267769 del 27.11.2025 che approva la graduatoria finale e decreta la concessione dei contributi ai soggetti individuati nella stessa e riportati nell'Allegato 1;
3. se e in quanto necessario dei verbali della Commissione di valutazione relativi alle sedute in cui si è esaminato e valutato il progetto presentato dalla Società SPEIKBODEN S.P.A., non conosciuti dalla ricorrente nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo della situazione giuridica soggettiva della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del turismo e di Mottolino s.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che le questioni dedotte con il gravame necessitano di un meditato approfondimento, da effettuarsi nella più consona sede di merito, e che le esigenze

della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissandosi, per l'effetto, l'udienza pubblica del 28 settembre 2026 per la discussione del ricorso;

CONSIDERATO che la ricorrente rivendica un punteggio complessivo di 80 punti (cfr. primo motivo di ricorso), pari a quello ottenuto dal terzo classificato, rivestendo, quindi, la qualità di controinteressati tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di cui all'Allegato 1 del provvedimento impugnato ad eccezione dei primi due;

RITENUTO, pertanto, che vada disposta, ex art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti non evocati in giudizio, all'uopo autorizzando la ricorrente, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, ad avvalersi della notifica per pubblici proclami ex art. 49, comma 3, c.p.a.;

RITENUTO che detta integrazione del contraddittorio andrà effettuata con le modalità e nei termini di seguito indicati:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso dal quale risulti: i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; ii) la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intime; iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati; iv) l'indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti ammessi a contributo in relazione ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi e individuati nell'Allegato 1 del decreto gravato (*“Soggetti a cui è concesso il contributo”*), ad eccezione dei primi due; v) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; vi) l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, la parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini,

del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;  
RITENUTO, infine, di rinviare alla definizione del merito della controversia la regolazione delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

- fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a., la pubblica udienza di trattazione della controversia alla data del 28 settembre 2026;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- rinvia al definitivo la regolazione delle spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario

Virginia Giorgini, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Virginia Giorgini**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonella Mangia**

**IL SEGRETARIO**